COMUNE di LIONI

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. IANNACCONE"-LIONI
Prot. 0005129 del 02/10/2020
01-01 (Entrata)

COPIA CONFORME DELLA ORDINANZA N. 21 DEL 02-10-2020

COPIA

Registro Generale n. 57

ORDINANZA DEL: SINDACO

N. 21 DEL 02-10-2020

Oggetto: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIELOGICA DA COVID-19

L'anno duemilaventi addì due del mese di ottobre, il Sindaco **GIOINO YURI**

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";
VISTO il D.L. n.6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTI i successivi Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri contenenti: "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n.6, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile sull'intero territorio nazionale";
VISTO il DPCM 17 maggio 2020 e i relativi allegati;
CONSIDERATO che appare opportuno verificare, per quanto di propria competenza, le disposizioni contenute in detti provvedimenti, integrandole per quanto all'occorrenza in riferimento alle peculiarità comunali;
VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;
VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 1 agosto 2020, pubblicata in G.U., Serie Generale, n. 193 del 03 agosto 2020;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione del 26 giugno 2020 recante "Adozione del documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021";
VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 n.17 del 24 luglio 2020;
RICHIAMATE le Ordinanze Sindacali e le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania in precedenza emanate in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID-19;
VISTO il Protocollo d'Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19, sottoscritto tra il Ministro dell'Istruzione e le organizzazioni sindacali della scuola in data 6 agosto 2020;
VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 69 del 31 agosto 2020 e n. 71 del 09 settembre 2020 emanate in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID19;
VISTO il DPCM 7 settembre 2020;
RILEVATO che la proroga dello stato di emergenza impone ancora una volta la piena attuazione delle misure e prescrizioni volte al contenimento della diffusione del virus;
VISTA l'ordinanza ministeriale n. 69 del 23.07.2020 relativa all'inizio delle lezioni anno scolastico 2020/2021;
VISTA la DGRC n. 458 del 07.09.2020 che ha disposto l'avvio dell'anno scolastico per il 24 settembre 2020 in Regione Campania;
VISTO il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e le parti sociali firmato in data 6.08.2020;

VISTA l'ordinanza Regionale n. 70 dell'08 settembre 2020 che dispone in merito alle misure di prevenzione dei contagi in vista dell'avvio dell'anno scolastico;

VISTE le ulteriori Ordinanze del Presidente della Regione Campania in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVD-19 e da ultimo la n. 75 del 29 Settembre 2020 e Chiarimento ed integrazione n. 34 del 29 Settembre 2020;

DATO ATTO CHE:

- è stato comunicato a questo Comune che, un'insegnante della scuola dell'infanzia, è risultata positiva a infezione da Covid-19 dopo un tampone naso-faringeo;
- la persona in questione si trova in isolamento domiciliare e che si è già proceduto a ricostruire la catena dei contatti;
- è necessario affiancare alle misure di contenimento della epidemia da Covid-19, già predisposte ed adottate dalle Autorità Nazionali, Regionali nonché da parte dei dirigenti scolastici, provvedimenti locali che siano in grado di minimizzare i rischi connessi con la diffusione del virus e che per tale ragione si ritiene necessario, nell'attesa di eventuali accertamenti ed approfondimenti, un'ulteriore sanificazione dell'Istituto;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35, a mente del cui art.1 " 1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,) e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus";

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO l'art. 50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

DATO ATTO che, alla luce della situazione critica rappresentata, si impone l'adozione di idonee misure di igienizzazione e sanificazione, aventi natura di carattere cautelare e precauzionale, volte a scongiurare il rischio di contagio da pandemia da COVID19;

RITENUTO NECESSARIO, in base al principio di massima prudenza, adottare misure di contenimento della epidemia da Covid-19, in grado di minimizzare i rischi connessi con la diffusione del virus, disponendo la chiusura della scuola dell'istituto comprensivo Nino Iannaccone dal giorno 02/10/2020 al giorno 07/10/2020 e dell'Istituto Luigi Vanvitelli dal giorno 03/10/2020 al 07/10/2020;

RILEVATO che, in presenza delle situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate, si ritiene necessario adottare nell'immediato tutte le misure organizzative utili al contrasto della diffusione del virus;

VISTA le Ordinanze Statali e Regionali ad oggi emanate;

VISTA la L.R. 12 del 22.05.2017,

VISTI l'art. 50, comma 5 e l'art 54 comma 2 del D.lgs. 267/2000;
VISTO il Piano di protezione comunale vigente;

ORDINA

in attesa del completamento dell'indagine epidemiologica e al fine di permettere l'adozione di idonee misure di igienizzazione e sanificazione dei locali scolastici, aventi natura di carattere cautelare e precauzionale, volte a scongiurare il rischio di contagio da pandemia da COVID19:

1) A PARTIRE DAL 2 OTTOBRE 2020 E FINO AL 7 OTTOBRE 2020, salve ulteriori modifiche in conseguenza dell'andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata:

- La sospensione delle attività didattiche in presenza della scuola dell'***Istituto Comprensivo NINO IANNACCONE***, situata nel territorio del Comune di Lioni;

2) A PARTIRE DAL 3 OTTOBRE 2020 E FINO AL 7 OTTOBRE 2020, salve ulteriori modifiche in conseguenza dell'andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata:

- La sospensione delle attività didattiche in presenza della scuola dell'Istituto L.Vanvitelli, situata nel territorio del Comune di Lioni;

INVITA

la cittadinanza, soprattutto in questo momento, ad adottare le misure di contenimento della epidemia da Covid-19 nonché l'osservare delle norme igienico sanitarie di cui all'Allegato 4 al DPCM 26/04/2020, a cui integralmente si rinvia in particolare di indossare sempre le mascherine protettive rispettando le distanze sociali interpersonali di almeno un metro.;

La presente ordinanza sarà trasmessa inoltre per opportuna conoscenza e per competenza ai seguenti Enti:
Prefettura UTG di Avellino, Dipartimento Prevenzione Asl Avellino, alla Regione Campania Unità di Crisi covid-19, Caserma dei Carabinieri di Lioni, Caserma Carabinieri Forestali di Lioni, Commissariato di Sant'Angelo dei Lombardi, Guardia di Finanza Sant'Angelo dei Lombardi, Asl di Avellino – dipartimento Sant'Angelo dei Lombardi, Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale N. Iannaccone, Dirigente Scolastico dell'Istituto L.Vanvitello

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale.

La presente viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Sindaco
F.TO GIOINO YURI

Il sottoscritto Messo Comunale ,

A T T E S T A

Che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire, dal 02 OTT. 2020 al 17 OTT 2020.

Lioni, 02 OTT. 2020

1260

IL MESSO COMUNALE
F.to CASTAGNO GERARDINA

Per copia conforme all'originale .

Lioni, 02-10-20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO